



COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLÒ

Provincia di Caserta

Settore Affari Generali

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE “ Centri Estivi 2022” RDO n. 3282571 CIG ZDA38F907

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di organizzazione e gestione, Centri Estivi 2022.

Le attività dovranno essere svolte in modo tale da non creare disagio e intralcio all'utenza e garantire sempre la sicurezza dei luoghi, anche attraverso segnalazioni, delimitazioni e recinzioni.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Per la gestione del presente servizio la società concessionaria, a sua cura e spese, è tenuta a garantire le seguenti attività:

- a) Laboratori rivolti a bambini fascia di età 3 16 anni;
- b) Attività di doposcuola;
- c) Sportello psicologico destinatari dell'avviso e relativi genitori;
- d) Sport per tutti Laboratori di educazione motoria;
- e) Laboratori di cucina multietnica per favorire l'integrazione;
- f) Laboratori di Coding, robotica educativa e cultura digitale;
- g) Laboratori di video making

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

La presente concessione avrà la durata dal 01/12/2022 al 06/01/2023

ART. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo dell'appalto è di € 20.802,82.

Detto importo comprende e compensa ogni spesa di qualunque natura occorrente per la gestione del servizio, ivi compreso forniture, attrezzature, macchinari, noleggi, prestazioni, nonché ogni spesa per manodopera, personale, tasse, assicurazioni, opere provvisorie e quanto altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte di tutte le attività previste nel presente Capitolato.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE E SEDE OPERATIVA DEL SERVIZIO

Il Concessionario ha ogni e più ampia facoltà di organizzare il servizio nel modo più opportuno, garantendo comunque una presenza di personale, per capacità e numero, tale da assicurare l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato.

ART. 6 - OSSERVANZA A LEGGI E REGOLAMENTI

Le attività di cui al presente capitolato e le modalità di esecuzione delle stesse dovranno essere eseguite con personale qualificato e nel rispetto delle leggi e regolamenti che abbiano attinenza con il presente appalto.

ART. 7 - NORME DI SICUREZZA

Il concessionario è obbligato alla osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione del rischio inerente le attività dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti emanate dagli Enti competenti in materia; inoltre dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

Ogni più ampia responsabilità civile e penale, in caso di infortuni, ricadrà pertanto esclusivamente sulla ditta concessionaria.

Il concessionario risponde direttamente dell' idoneità del personale incaricato, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro ed i DPI occorrenti (in ottemperanza della legge 81/2008).

Prima della consegna del servizio, la Ditta concessionaria dovrà presentare un proprio piano operativo di sicurezza (POS) corredato dei nominativi delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione delle attività previste nel presente Capitolato.

ART. 8 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente capitolato deve essere in possesso di adeguata formazione professionale.

Durante l'esecuzione del servizio il personale della ditta concessionaria, dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale idoneo alla direzione e coordinamento delle attività.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE

Il concessionario, con la espressa accettazione del presente Capitolato e la sottoscrizione del relativo contratto nei modi previsti, assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del

medesimo, esonerando già in via preventiva ed espressamente il Comune di San Felice a Canello ed i funzionari responsabili del servizio Affari Generali del comune, da ogni responsabilità anche rispetto ai terzi.

Spetterà quindi sempre alla ditta concessionaria l'obbligo di rappresentare e sostituire in giudizio il Comune di San Felice a Canello per azioni che possano venire eventualmente proposte da terzi, per pretesa di risarcimento danni arrecati in dipendenza dell'effettuazione delle prestazioni del presente appalto.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

Il servizio relativo al presente capitolato non è subappaltabile né cedibile, neanche parzialmente.

In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con la ditta concessionaria deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del codice civile, per colpa ed in danno di esso concessionario inadempiente.

ART. 11 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di servizio pubblico locale, lo stesso non può essere interrotto, abbandono o sospeso senza giustificato motivo.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di reiterato inadempimento del concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti, il Comune di San Felice a Canello ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di procedere nei confronti della ditta concessionaria per il risarcimento di eventuali danni.

ART. 13 - CAUZIONE ED ASSICURAZIONE

Assicurazione - Il Concessionario è obbligato a presentare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di San Felice a Canello da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione).

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in una delle forme previste dal punto 3.4.1. delle linee guida ANAC del 26.10.2016 per l'affidamento di servizi di importo non superiore a € 40.000,00.

La Stazione Appaltante si riserva di far iniziare il servizio alla ditta concessionaria nelle more della formalizzazione del contratto.

ART. 15 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta concessionaria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto.

ART. 17 - CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, tra l’Amministrazione Comunale e la ditta concessionaria, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non trovassero soluzione in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.

San Felice a Cancellò, 11-11-2022

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Rag . Bernardino Ciccozzi